

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEI FORNITORI

Premessa

È interesse di Birra Peroni S.r.l. (“**Birra Peroni**”) incrementare la qualità e l'efficienza della propria attività produttiva, anche migliorando l'affidabilità e la responsabilità dei propri approvvigionamenti e, conseguentemente, dei propri fornitori.

È al contempo interesse di Birra Peroni ridurre e possibilmente eliminare le situazioni e le possibili cause che potrebbero dar luogo a responsabilità, anzitutto di Birra Peroni, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

A tal fine, è adottato il presente atto (“**Regolamento**”), recante le condizioni, soggettive e oggettive, che Birra Peroni richiede ai propri fornitori quali requisiti essenziali e imprescindibili per poter stringere rapporti contrattuali. Lo stesso reca, altresì, gli ulteriori requisiti di natura tecnico-professionale che Birra Peroni si impegna a richiedere per aumentare il livello qualitativo e l'affidabilità dei propri approvvigionamenti.

Pertanto, il presente Regolamento costituisce parte integrante dei contratti che saranno sottoscritti successivamente alla sua adozione, ed in tal senso sarà in futuro puntualmente richiamato negli stessi, con esplicita previsione che la violazione di quanto in esso previsto, e riprodotto nei singoli contratti, costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

Art. 1

Oggetto

È adottato il Regolamento recante i requisiti minimi e le condizioni essenziali che ogni contraente (“**Fornitore**”) di Birra Peroni deve possedere.

I requisiti di cui ai successivi articoli devono essere posseduti prima della stipulazione del contratto e devono permanere sino alla conclusione dello stesso, pena la risoluzione.

I requisiti sono personali del Fornitore, e dovranno essere posseduti dal soggetto che materialmente erogherà la prestazione, rendendo irrilevante qualunque forma di ausilio da parte di terzi.

Art. 2

Requisiti di onorabilità

2.1 Il Fornitore:

- 1) non deve aver riportato condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- 2) non deve essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
 - 3) non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - 4) non deve aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - 5) non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei suoi riguardi non deve essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 6) non deve essere incorso in significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto con Birra Peroni che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - 7) non deve trovarsi in una condizione di conflitto di interessi, finanziario, economico o personale con alcuno dei soggetti coinvolti nella stipulazione del contratto tale da poterne minare l'imparzialità e l'indipendenza. Possono considerarsi tali le condizioni contemplate all'art. 51 c.p.c.;
 - 8) non deve essere soggetto ad una delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - 9) non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Il requisito rileva per un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e finché la violazione non è stata rimossa.

2.2 I requisiti numeri 1) e 2) devono riguardare i seguenti soggetti, anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il Fornitore non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata:

- il titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2.3 Costituiscono gravi violazioni di cui al requisito 3) quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Il requisito numero 3) si intende posseduto quando il Fornitore ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 3

Modalità di attestazione dei requisiti

3.1 Il fornitore dovrà attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con l'impegno di comunicare ogni variazione dovesse intervenire.

3.2 Il possesso del requisito di cui all'articolo 2.1, numero 3), dovrà essere attestato dal Fornitore, su espressa richiesta di Birra Peroni, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

3.3 Quanto agli altri requisiti, Birra Peroni si impegnerà a verificarne il possesso in capo al Fornitore con gli strumenti e i mezzi a propria disposizione.

3.4 In caso di dichiarazione falsa o mendace, di perdita del possesso del requisito o di omessa comunicazione delle eventuali variazioni, il contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 4

Ulteriori requisiti

4.1 In considerazione delle diverse prestazioni, beni o servizi di cui può necessitare, Birra Peroni si impegna a selezionare il Fornitore che sia in possesso di sufficienti requisiti di competenza, esperienza e affidabilità, di volta in volta individuati prima dell'avvio delle trattative propedeutiche alla stipulazione del contratto, anche mediante specifica ulteriore dichiarazione sostitutiva.

4.2 In ragione delle caratteristiche specifiche e del valore del contratto, potrà essere richiesto al Fornitore di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali, parametrati alla durata e al valore del contratto;
- b) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, parametrato al biennio precedente la stipulazione del contratto.

4.3 Sempre in ragione delle caratteristiche specifiche e del valore del contratto, potrà altresì essere richiesto al Fornitore di provare la propria idoneità professionale, la capacità tecnica e le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire il contratto con un adeguato standard di qualità, mediante:

- a) l'iscrizione al corrispondente ordine professionale o registro imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- b) un elenco dei contratti analoghi eseguiti negli ultimi tre/cinque anni;
- c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
- d) l'indicazione di eventuali specifici titoli di studio e professionali;
- e) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni
- f) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che il Fornitore potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- g) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il Fornitore disporrà per eseguire il contratto;
- h) in caso di fornitura di prodotti, eventuali campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata;
- i) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

Articolo 5

Pubblicazione ed efficacia

5.1 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Birra Peroni all'indirizzo <http://www.birraperoni.it/corporate-governance/>, al fine di consentirne la massima conoscibilità e comprensione da parte dei futuri Fornitori.

5.2 Il Regolamento troverà applicazione nei contratti sottoscritti successivamente alla sua pubblicazione.

5.3 Birra Peroni metterà comunque il Regolamento a disposizione dei Fornitori prima dell'avvio delle trattative propedeutiche alla stipulazione del contratto, così da impegnarli sin da subito rispetto ai contenuti in esso recati.